



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 1, riunita in udienza il 30/01/2024 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

TERRINONI PAOLA, Presidente

CHINE' GIUSEPPE, Relatore

TERRANOVA VINCENZO, Giudice

in data 30/01/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 4170/2022 depositato il 22/07/2022

proposto da

Comune di Ladispoli - Piazza Giovanni Falcone N. 1 00055 Ladispoli RM

Difeso da

Tommaso Matteo Ferrario - FRRTMS75H19F205V

Chiara Reggio D'Acì - RGGCHR73P48A944P

ed elettivamente domiciliato presso tferrario@pec.it

contro

Antonello Aiello - LLANNL65B06H501L

elettivamente domiciliato presso Via Valle Dei Prati 15 00010 Montelibretti RM

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- pronuncia sentenza n. 636/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ROMA sez. 18 e pubblicata il 20/01/2022

Atti impositivi:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 440 IMU 2015

a seguito di discussione in camera di consiglio

Richieste delle parti:

..

Ricorrente:

Resistente:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con l'atto di appello in epigrafe il Comune di Ladispoli impugna, per la integrale riforma, la sentenza della CTP di Roma n. 636 del 20 gennaio 2022 recante annullamento dell'avviso di accertamento n. 440 del 30 gennaio 2020, per IMU 2015, inviato al contribuente Antonello Aiello.

2. A sostegno del proposto gravame deduce che la CTP avrebbe errato nel ritenere applicabile in favore del contribuente l'esenzione prevista dall'art. 2, comma 5, del D.L. n. 102 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 124 del 2013 per il personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, in quanto l'immobile di proprietà del predetto contribuente non possiede i requisiti per essere qualificato come "*abitazione principale*". In sintesi, per il Comune appellante, l'immobile oggetto dell'atto impositivo IMU, in quanto privo di utenze idrica, elettrica e del gas, non sarebbe assimilabile ad una abitazione principale.

3. Benché ritualmente intimato non si è costituito l'appellato.

4. Alla camera di consiglio del 30 gennaio 2024 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. L'appello è infondato.

6. Con l'unico motivo di gravame il Comune appellante sostiene che l'esenzione prevista per il personale delle Forze Armate e di quelle di Polizia dall'art. 2, comma 5, del decreto legge n. 102 del 2013 non possa applicarsi alle unità immobiliari nelle quali, per scelta del proprietario, siano state sospese le utenze idrica, elettrica e del gas, e ciò in quanto in tale evenienza l'immobile perderebbe i requisiti dell'abitazione principale.

6.1. Il motivo non può essere condiviso dal Collegio, essendo fondato su di una interpretazione del dato normativo che non corrisponde né alla lettera, né alla *ratio* dell'art. 2, comma 5, del D.L. n. 102 del 2013.

6.2. Secondo l'art. 2, comma 5, della norma predetta "*Non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini della disciplina in materia di IMU concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile al catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, purché il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A71, A/8 o A/9, che sia posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia...*".

La disposizione, come condivisibilmente affermato dal giudice di prime cure, ha la chiara *ratio* di favorire il personale delle Forze Armate che, in virtù delle funzioni svolte, normalmente non dimora nell'unica casa di proprietà e che, senza la norma, dovrebbe assolvere l'IMU. In tal senso è chiarissimo l'incipit della norma di legge, la quale intende derogare alle condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica richieste per l'esenzione IMU per le abitazioni principali.

6.3. Ciò posto, nessuna parte della norma richiamata condiziona l'agevolazione e la deroga prevista per il personale delle Forze Armate alla mancata sospensione delle utenze idrica, elettrica e del gas dell'unica abitazione di proprietà, né è ravvisabile una ragionevole *ratio* di tale asserita condizione. Ed inverosimile, se appartenente alle Forze Armate non dimora abitualmente nella abitazione di proprietà (e tale circostanza

è ritenuta dal legislatore irrilevante ai fini dell'agevolazione fiscale) non si comprende perché dovrebbe continuare a sobbarcarsi i costi c.d. fissi delle utenze per rendere il proprio immobile assimilabile ad una "*abitazione principale*".

6.4. La correttezza della interpretazione a cui ha aderito il giudice di primo grado, pienamente condivisa dal Collegio, trova inoltre indiretta conferma nel dato testuale della disposizione legislativa, giacché ivi si precisa che il proprietario dell'immobile, per usufruire dell'agevolazione, deve non averla concessa in locazione. Se avesse inteso porre ulteriori condizioni, come quelle dedotte da parte appellante, il legislatore l'avrebbe detto espressamente.

7. In conclusione, l'appello deve essere respinto perché integralmente infondato.

8. In virtù della mancata costituzione dell'appellato non vi è luogo a pronuncia sulle spese del grado di giudizio.

P.Q.M.

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, Sezione 1, rigetta l'appello.

Nulla per le spese.

Roma, 30 gennaio 2024.